



Delibera della Giunta Regionale n. 925 del 21/12/2010

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 14 Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali

Oggetto dell'Atto:

DGR N. 278 DEL 16 MARZO 2010 "FONDAZIONE IDIS. DETERMINAZIONI". REVOCA A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AVVIATO A SEGUITO DELLA DGR N. 533/2010

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) con deliberazione n.125 del 15 febbraio 2010, la Giunta Regionale ha inteso fornire indicazioni in merito ai poteri spettanti agli organi ed agli uffici regionali *"nel periodo che intercorre tra la scadenza naturale del mandato e l'insediamento del nuovo Presidente eletto"*, ovvero nel periodo antecedente il rinnovo degli organi elettivi;
- b) con l'indicato provvedimento è stato stabilito che nel suddetto periodo gli uffici della GR *"sono tenuti a sottoporre all'approvazione della Giunta e del Presidente [...] tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione di governo dell'ente e dell'attività amministrativa della Regione"*;
- c) in esecuzione dell'indicata deliberazione, risultano adottati numerosi provvedimenti, da parte del Presidente e della stessa Giunta regionale, esorbitanti l'ambito della ordinaria amministrazione;
- d) la Corte Costituzionale ha chiarito, anche recentemente, che agli organi regionali in scadenza di mandato si applicano i medesimi principi che limitano le attribuzioni degli organi cessati anticipatamente dalle funzioni, ed in particolare, le regole sottese all'istituto della *prorogatio*, in guisa che, durante la fase pre-elettorale e fino alla sostituzione, gli organi dispongono *"di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio"* (Corte Cost., n.68 del 3 marzo 2010);
- e) la Consulta ha, altresì, rilevato che una proroga riferita al lungo periodo elettorale teso al rinnovo di tutti gli organi regionali, con esclusione di limiti sostanziali o procedurali, urterebbe con la *ratio* dell'istituto della *prorogatio*, quale punto di bilanciamento fra il principio di rappresentatività e quello di continuità delle istituzioni;
- f) alla luce degli indicati principi è emersa l'erroneità dei presupposti fondanti l'indicata deliberazione n.125 del 15 febbraio 2010 ed il contrasto del provvedimento medesimo con principi riconosciuti come immanenti al sistema ordinamentale e, pertanto, inderogabili;
- g) pertanto, nell'esercizio dell'autotutela, si è provveduto, con DGR n. 497 del 10.06.2010, ad annullare la deliberazione di Giunta regionale n. 125 del 15 febbraio 2010;

PREMESSO, altresì

a) che con Delibera di Giunta regionale n. 501 dell'11 giugno 2010, tra l'altro:

a. 1 sono stati fissati i tetti programmatici della spesa regionale, sia per gli impegni che per i pagamenti, così come prevista nei documenti di programmazione finanziaria 2010 ai fini del patto di stabilità interno, attribuendo un obiettivo programmatico a ciascuna Area Generale di Coordinamento come analiticamente rappresentato nell'allegato C al medesimo provvedimento n. 501/2010;

a.2 è stato affidato a ciascuna Area di Coordinamento l'onere di verifica delle eventuali maggiori spese da assumere, sia per competenza e/o per cassa, rispetto al tetto programmatico fissato, il cui mancato assolvimento potrebbe procurare un danno certo e grave all'ente, ovvero, qualora non ricorrano le suesposte condizioni, di individuare le eventuali spese rientranti nel patto di stabilità

interno che non rivestono carattere di obbligatorietà, per le quali non risulta ancora assunto alcun provvedimento di impegno e/o di liquidazione, con onere di comunicazione delle predette informazioni alla competente Area Bilancio, Ragioneria e Tributi entro quindici giorni dalla trasmissione del provvedimento, al fine di permettere l'assunzione di eventuali misure specifiche di razionalizzazione e contenimento degli impegni e pagamenti, per raggiungere il duplice obiettivo di contenere la spesa nei limiti imposti dal patto di stabilità interno e, nel contempo, di assicurare il rispetto degli obblighi assunti;

a.3 è stata attribuita ad ogni Coordinatore la responsabilità del rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno relativamente alle spese di competenza della propria Area attraverso una puntuale ed attenta programmazione, limitando i pagamenti, tenuto conto dell'andamento tendenziale della spesa e fino all'adozione di ulteriori determinazioni da parte della Giunta Regionale, agli oneri per il personale, alle spese di cui all'art.32, lett.) B della L.R. 7/02 ed ai casi urgenti ed indifferibili, evitando, altresì, di portare a perfezionamento giuridico obbligazioni relative a spese che non rivestano il medesimo carattere di urgenza ed indifferibilità;

- b) con deliberazione del 2 luglio 2010, n. 533, successivamente modificata dalla deliberazione del 22 luglio 2010, n. 560, la Giunta regionale ha disposto l'attivazione del procedimento teso all'esercizio del potere di autotutela per le rispettive deliberazioni indicate nell'elenco allegato alla surriferita D.G.R. n. 533/2010, sospendendo, nel contempo, gli effetti dei provvedimenti emessi nei 46 giorni antecedenti le consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, incaricando ciascuna AGC di procedere ai connessi adempimenti istruttori;
- c) con deliberazione dell'8 ottobre 2010, n. 689 è stato rideterminato il riparto del tetto programmatico 2010 assegnato a tutte le Aree Generali di Coordinamento in euro 4.282.181.654,94, per quanto riguarda gli impegni, ed in euro 3.185.023.565,10, per quanto riguarda i pagamenti;
- d) nell'elenco allegato alla deliberazione n. 533/2010 figura la DGR n. 278 del 16.3.2010 avente ad oggetto "Fondazione IDIS.- determinazioni" ;
- e) con nota prot. 2010/0619392 del 20.7.2010, il Settore Controllo e Vigilanza sulla Partecipazioni Societarie Regionali dell'A.G.C. 01 ha comunicato all'interessata il formale avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e ss della L.241/90, ed ha invitato la stessa a presentare eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione;

RILEVATO che

- a) con la DGR n. 278 del 16.3.2010 veniva attribuito alla fondazione un contributo istituzionale, su richiesta del Presidente della Giunta prot. 1329/udcp/gab del 16.3.2010, in attuazione dell'art.4, comma 2, dello statuto;
- b) con Decreto Dirigenziale n. 14 del 2010 veniva impegnata la somma di € 2.000.000,00 sul cap. 523;
- c) con nota n. 451703 del 24/05/2010, l'AGC 08 -Bilancio, Ragioneria e Tributi- settore 02, servizio 03, comunicava la sospensione del decreto di impegno n. 14 del 08/04/2010, in quanto il totale degli impegni disposti sul capitolo superava il limite massimo, determinato in base al valore degli impegni assunti nel triennio 2007/2009;
- d) che è stato istituito un Tavolo tecnico, tra i rappresentanti dell'Amministrazione regionale e la Fondazione IDIS, al fine di giungere ad una composizione bonaria del contenzioso instaurato con il decreto ingiuntivo notificato, in modo da evitare conseguenze gravi ed irreparabili sia all'Ente Regione che alla Fondazione;

- e) che all'esito della trattativa instaurata in data 16/09/2010 presso gli uffici della Giunta Regionale, si addiveniva ad un accordo bonario a fronte del quale, previa rinuncia al decreto ingiuntivo proposto dalla Fondazione e dell'accollo a carico della stessa fondazione delle spese liquidate dal decreto ingiuntivo, la Regione Campania si è impegnata a corrispondere, secondo le modalità previste nell'atto di accordo, una quota parte della somma ingiunta, pari a € 1.439.860,00, a cui si andrà ad aggiungere l'ulteriore somma pari ad € 462.912,00, previa conclusione della procedura di rendicontazione a cura dell'Area competente, e con la riaffermazione della non debenza da parte della Regione dell'importo di € 2.000.000,00;
- f) che nell'ambito del Tavolo tecnico tra i rappresentanti dell'Amministrazione regionale e la Fondazione IDIS, è stata evidenziata "la sicura insussistenza del credito di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) di cui alla DGR n. 278/2010";
- g) che la DGR n. 688/2010 si è preso atto dell'accordo bonario sottoscritto dalle parti in data 1.10.2010

CONSIDERATO

- a) che deliberazione di Giunta regionale n. 278/2010, costituisce atto eccedente l'ordinaria amministrazione adottato nel periodo pre-elettorale, corrispondente ai 46 gg antecedenti le consultazioni elettorali, allorquando gli organi politici regionali in scadenza di mandato già disponevano di poteri attenuati ed attraverso il quale risultano sottratti alla nuova Giunta gli ambiti di operatività e di competenza garantiti dalla vigente normativa regionale,
- b) che per la deliberazione di Giunta regionale n. 278/2010 non è ancora avvenuta la liquidazione delle somme, non essendo stato adottato alcun atto esecutivo o applicativo, per cui in conseguenza della stessa non si è instaurata alcuna obbligazione giuridicamente vincolante;
- c) che sussiste l'interesse pubblico concreto e attuale alla revoca dello stanziamento previsto con la deliberazione di G.R. n. 278/2010, a favore della Fondazione IDIS, poiché la detta iniziativa non si configura come atto urgente o indispensabile e che, al contrario, nell'ottica di favorire la stabilizzazione ed il riequilibrio dei conti regionali, può essere revocata;

RAVVISATO

che, a fronte di quanto sopra, dalle deduzioni formulate dal Presidente della Fondazione IDIS, pervenute nei termini al suindicato Settore, non emergono elementi giuridici per la conservazione del provvedimento, limitandosi le stesse a evidenziare quanto segue:

"1) l'atto deliberativo rappresenta un impegno assunto a fine 2007, mai formalizzato; 2) la regione aderisce alla fondazione e partecipa al fondo di dotazione di detta fondazione, 3) in caso di revoca del provvedimento verrebbero meno le condizioni di equilibrio finanziario della Fondazione compromettendo le possibilità di sopravvivenza della Città della Scienza e vanificando l'investimento per la realizzazione di Città della Scienza, investimento realizzato con prevalenti risorse pubbliche (oltre il 90%), 4) si produrrebbe un danno certo per la regione, relativo alla chiusura dell'iniziativa ovvero alle maggiori risorse pubbliche necessarie per la riattivazione della Città della Scienza...omissis...in base agli atti sopra menzionati la Fondazione ha assunto regolari impegni, approvato il suo bilancio previsionale per il 2010, compiuto scelte-fra cui l'aver assicurato la regolare apertura e funzionamento delle strutture di Città della Scienza- che in situazione diversa non avrebbe potuto intraprendere"

RITENUTO

che le indicate deduzioni non assurgono a valido elemento ostativo alla revoca, posto che esse fanno riferimento ad impegni assunti informalmente, e pertanto giuridicamente non vincolanti; concernono, sotto altro aspetto, la partecipazione regionale al fondo di dotazione, e pertanto appaiono non pertinenti alla fattispecie; prospettano la dannosità del provvedimento di revoca ad interessi non propri, bensì della

Regione; fanno generico riferimento ad interessi oppositivi propri della Fondazione, peraltro recessivi rispetto all'interesse dell'Amministrazione a realizzare economie, nell'ottica di stabilizzazione della finanza regionale;

pertanto, che, sulla base delle risultanze del procedimento istruttorio, sussistono i presupposti per disporre la revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 278 del 16.3.2010, avente ad oggetto "Fondazione IDIS determinazioni".

VISTI

la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,
la legge regionale n. 7/2002,
la legge regionale n. 2/2010,
la legge regionale n. 3/2010,
La legge regionale n.4/2009;
la legge 165 del 2 luglio 2004,
il vigente Statuto regionale,
la DGRC n. 501 dell'11/6/2010
la DGRC n. 533 del 2/7/2010 e s.m.i.,
la DGRC n. 689 dell'8 ottobre 2010

PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni svolte in premessa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. Di revocare, a conclusione del procedimento istruttorio attivato con la deliberazione di Giunta regionale n. 533/2010, la deliberazione di Giunta regionale n. 278 del 16.3.2010, "Fondazione IDIS determinazioni".

Il presente provvedimento è inviato all'AGC 01, per la successiva notifica alla Fondazione IDIS, all'AGC 08 e al Settore BURC per la pubblicazione.